CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

SEMINARIO DI ESECUZIONE PENALE

Dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Sede UCPI Nazionale (1° piano) Via Lentasio n.7 – Milano

12.06.2019

"IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO"

Dott. Roberto Bezzi

Responsabile Area Educativa II Casa di Reclusione di Milano

Docente a contratto Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione e cultore della materia in Diritto Penitenziario

Università degli Studi di Milano - Bicocca

I diversi approcci teorici e criminologici al tema della devianza (biologico, sociale, psicologico, etc) hanno informato le teorie sulla pena: da quella retributiva a quella emendativa, dall'approccio illuminista general-preventivo a quella special-preventiva, dalle critiche che hanno attribuito alla pena una valenza oppressiva (e di strumento di controllo sociale) sino alle teorie abolizioniste, dal concetto di rieducazione a quello di pena riparativa. Questi approcci hanno poi condizionato storicamente le previsioni normative sulla gestione della pena.

In Italia i primi riferimenti espliciti al "recupero" e alla "rieducazione" sono contenuti nel codice Rocco e nel regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena del 1931, da attuarsi attraverso un trattamento penitenziario che si basa sul lavoro, l'istruzione e l'educazione religiosa (Brunetti, 2005). Successivamente con il R.D.L. 1404 del 1934 si prevede la creazione dei centri di osservazione e il conseguente impiego di esperti in materie psico-socio-criminologiche.

Nel 1955 l'O.N.U. emana le regole minime per il trattamento dei detenuti, che introducono i concetti di osservazione e trattamento, che saranno poi alla base dell'ordinamento penitenziario del 1975

La punizione cessa a poco a poco di essere uno spettacolo con il far **rassomigliare il boia a un criminale e i giudici ad assassini**.
Ciò avviluppava insieme boia e condannato.
La **sofferenza fisica**, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena, tutto un esercito di tecnici ha dato il cambio al boia.

→ **penalità incorporea**.
→**ora l'oggetto è l'anima**

La sparizione dei supplizi la possiamo considerare pressoché acquisita verso gli anni 1830/1848.
Fine dei supplizi ma la pena non ha mai funzionato senza un certo supplemento di punizione che concerne proprio il corpo in se stesso: razionamento alimentare, privazione sessuale, percosse, celle di isolamento.
L'**adattamento** alle condizioni di detenzione comporta un processo di **costruzione/riorganizzazione di un'altra identità** che ognuno struttura in modo diverso

Prisonizzazione

→ attiene alle potenzialità insite nel carcere di modificare la personalità e il comportamento del detenuto e fu coniato da Clemmer nel 1940.
La sindrome di prisonizzazione è stata riscontrata soprattutto nei regimi più isolati, senza stimoli e con un tempo monotono che scandisce le giornate detentive e si esplicita in un totale adattamento del soggetto che perde ogni capacità di resistenza e opposizione, uscendo dall'esperienza detentiva così impoverito da non avere strumenti (psicologici e sociali) per affrontare la vita all'esterno. È la conseguenza di un concetto di carcere, ormai superato, come luogo di correzione e addomesticamento che però produceva effetti desocializzanti.

Sindrome di Ganser

→ è stata riscontrata in quei soggetti che, soprattutto nella fase del giudizio, cercavano di evitare il processo dimostrandosi incapaci di intendere e volere e se tale meccanismo, all'inizio, era una simulazione, con il tempo vi era una tale identificazione con il malato di mente che portava il detenuto a sviluppare realmente disturbi psichici rilevanti.

Più in generale si possono ricondurre all'esperienza detentiva almeno due tipi di prisonizzazione:

→ una come apprendimento "culturale"
→ l'altra come modificazione della psicologia individuale

Molti gli studi, e di diverse matrici culturali, hanno attestato gli effetti del carcere e la necessità – di fronte a un'istituzione che tendeva a plasmare in modo coatto – di contrapporre una cultura propria del detenuto.
Diversa da quella del mondo esterno (anche se alcuni studi sociologici hanno dimostrato una notevole affinità tra la subcultura carceraria e quella delle bande di alcuni quartieri metropolitani) e contrapposta a quella dell'altro (e cioè dell'istituzione).

L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO:
L'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ E IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVOL'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ E IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

Art. 1

Trattamento e rieducazione

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Art. 13
Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Art. 15
Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente:

- **dell'istruzione**
- **della formazione professionale**
- **del lavoro**
- **della partecipazione a progetti di pubblica utilità**
- **della religione**
- **delle attività culturali, ricreative e sportive**
- **agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.**

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (DPR 230/2000)
Art. 1.
Interventi di trattamento

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Art. 27.
Osservazione della personalità

1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.

METODOLOGIE DELL' OSSERVAZIONE

<u>L' osservazione in Istituto avviene attraverso tre modalità</u>:

- *l' osservazione formale* (analisi del fascicolo, controllo SDI);

- *l' osservazione dialogica* (il colloquio educativo e psicologico);

- *l' osservazione partecipante* (attraverso momenti di osservazione diretta "in situazione", le osservazioni della polizia penitenziaria e dei sistemi elettronici, contributo di tutti gli operatori del G.O.T.).

L'OSSERVAZIONE E I SUOI NODI CRUCIALI

L'OGGETTIVITÀ SCIENTIFICA È UN MITO
L'OSSERVATORE DEVE INCLUDERSI NELL'OSSERVAZIONE
INTERPRETAZIONE COMPRENDE L'INTENZIONE
DESCRIVENDO GIÀ SI INTERPRETA.

Elementi di criticità

- L'osservazione in un contesto artificiale non può essere autentica
- L'osservazione all'interno di una relazione di potere ha insita la manipolazione
- Osservare senza comprendere il mondo dell'altro (la sua appartenenza culturale, i suoi codici, etc) rischia di fuorviare l'osservatore

Elementi di forza

- Il tempo e la continuità dell'osservazione, se contestualizzati in una relazione significativa, possono lenire gli effetti dell'artificiosità
- Il lavoro d'équipe agevola una visione complessiva e più realistica della persona (più operatori con diversi approcci e strumenti professionali osservano l medesima persona)
- La possibilità di osservare l'altro nel suo contesto (come si muove, che relazioni instaura etc) nonché in contesto esterno (permessi premio in occasione di eventi, lavoro all'esterno) aiuta a far emergere un'autenticità che spesso nel colloquio non emerge, in ciò si è aiutati dall'instaurazione di una relazione che pur professionale, smuove anche la dimensione affettiva.

GLI ATTORI DELL'OSSERVAZIONE

1. L'OSSERVATO (il detenuto)

2. GLI OSSERVATORI:

(GRUPPO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO G.O.T.)
Cioè il «gruppo allargato», composto da tutti gli operatori che vengono in contatto con il detenuto: educatori, personale di polizia penitenziaria, psicologi, insegnanti, assistenti volontari, medici, datori di lavoro, ecc)

tutte le informazioni vengono poi riportate in sede d'équipe tramite l'educatore

IL GRUPPO RISTRETTO/ISTITUZIONALE:

L' ÉQUIPE DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO

Presidente: il Direttore

Componenti:

1. **L' educatore (che è anche segretario perché scrive il verbale)**
2. **Il personale di polizia penitenziaria**
3. **L' assistente sociale**
4. **L' esperto ex art. 80, se attivato**

Tutti gli elementi raccolti dai vari operatori che partecipano all'osservazione, vengono discussi in sede di équipe, al termine della quale si stende la relazione di sintesi e la formulazione del relativo programma di trattamento.

Tale programma, che deve essere vagliato dal magistrato di sorveglianza, deve tenere conto, essendo individualizzato, dell'esito del procedimento di osservazione e può essere:

- **INTRAMURARIO** (il condannato svolge attività solo all'interno dell'istituto)

- **PARZIALMENTE EXTRAMURARIO** (ad esempio attraverso la proposta del lavoro all'esterno o della fruizione di permessi premio)

- **INTERAMENTE EXTRAMURARIO** (quindi con l'ipotesi dell'applicazione di una misura alternativa alla detenzione).

IL DOCUMENTO DI SINTESI

Tutti gli apporti dei singoli operatori effettuati nel periodo di osservazione del detenuto devono confluire – in seguito alla riunione dell'équipe di Osservazione e Trattamento – nel documento di sintesi. La circolare del 2005 ha spiegato come tale documento deve essere strutturato e quale la "griglia" da seguire.
I nodi cruciali del documento di sintesi, in termini operativi e cioè da parte di chi deve scriverlo, sono essenzialmente i seguenti:

▪*linguaggio/formule retoriche/rappresentazione di chi scrive e non del soggetto in esame*. Spesso il rischio insito nella stesura delle relazioni di sintesi è quello di utilizzare un linguaggio carico di pregiudizi e tipizzazioni, di formule retoriche che tendono a categorizzare il soggetto piuttosto che a descrivere lo sviluppo del percorso di vita e penitenziario. In tale rischio è compreso l'elemento del sé di chi scrive e cioè spesso emerge più che la persona "oggetto" del documento, la persona che scrive, con tutto il suo "mondo emotivo" e la sua storia e le sue valutazione personali. Al contrario, invece, si dovrebbero evitare tutte le formule retoriche e spiegare gli elementi che si sono raccolti e come sono stati raccolti.

- *Sterile esercizio di sintesi senza il quadro complessivo – il file rouge – della storia del detenuto*. Altro rischio attiene un documento di sintesi che riporta molti dati (anamnestici, giuridici etc) ma nel quale manca la persona in oggetto, la dimensione del "come è" e spesso non si comprende la strutturazione della "carriera deviante", le tappe della vita della persona che lo hanno portato al reato. Spesso nelle storie di vita che analizziamo emergono delle fasi e delle figure che sono state fondamentali per la svolta deviante che non appaiono in modo chiaro se il documento di sintesi è un mero "copia" e "incolla" di contributi individuali.

- *Spiegazione del processo avvenuto durante la riunione dell'équipe evidenziando le criticità*. Altro elemento critico nelle relazione di sintesi è che spesso manca la descrizione (genuina) del processo che ha accompagnato l'équipe a prevedere un certo programma di trattamento, e cioè anche gli elementi di criticità evidentemente superati da altri elementi positivi. Il nesso logico tra gli elementi raccolti e il programma di trattamento formulato non può che passare dalla descrizione del processo decisionale dell'équipe.